

# **COMUNE DI COLONNA**

(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

## **REGOLAMENTO CIMITERIALE E DI POLIZIA MORTUARIA**

**(approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 23/04/2003 e ss.mm.ii.,  
approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 21/11/2005, n. 2 del 22/03/2007 e  
n. 26 del 24/05/2016 e n. 54 del 27/12/2019)**

## **[I] DISPOSIZIONI GENERALI**

ARTICOLO 1 - Oggetto

ARTICOLO 2 - Competenze

ARTICOLO 3 - Responsabilità

ARTICOLO 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

ARTICOLO 5 - Atti a disposizione del pubblico

## **[II] DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

ARTICOLO 6 - Deposito di osservazione ed obitori

## **[III] FERETRI**

ARTICOLO 7 - Deposizione della salma nel feretro

ARTICOLO 8 - Verifica feretri

ARTICOLO 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

ARTICOLO 10 - Piastrina di riconoscimento

## **[IV] TRASPORTI FUNEBRI**

ARTICOLO 11 - Modalità del trasporto e percorso

ARTICOLO 12 - Trasporti Funebri

ARTICOLO 13 - Orario dei trasporti

ARTICOLO 14 - Norme generali per i trasporti

ARTICOLO 15 - Trasporto per a da altri Comuni per seppellimento o cremazione

ARTICOLO 16 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

ARTICOLO 17 - Trasporto di ceneri e resti

ARTICOLO 18 - Trasporti particolari

ARTICOLO 19 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

## **[V] CIMITERI**

ARTICOLO 20 - Disposizioni generali - Vigilanza

ARTICOLO 21 - Reparti speciali nel cimitero

ARTICOLO 22 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

## **[VI] DISPOSIZIONE GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

ARTICOLO 23 - Piano regolatore cimiteriale

## **[VII] INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

ARTICOLO 24 - Inumazione

ARTICOLO 25 – Cippo

ARTICOLO 26 – Tumulazione e traslazione

ARTICOLO 27 - Deposito provvisorio

## **[VIII] ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

ARTICOLO 28 - Esumazioni ordinarie

ARTICOLO 29 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

ARTICOLO 30 - Esumazione straordinaria

ARTICOLO 31 - Estumulazioni

ARTICOLO 32 - Esumazioni ed estumulazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria

ARTICOLO 33 - Raccolta delle ossa

ARTICOLO 34 - Oggetti da recuperare

ARTICOLO 35 - Disponibilità dei materiali

## **[IX] CREMAZIONE**

ARTICOLO 36 I - Oggetto e finalità

ARTICOLO 36 II - Crematorio

ARTICOLO 37 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

ARTICOLO 38 - Urne cinerarie

ARTICOLO 38 bis - Procedura per l'affidamento delle urne cinerarie

ARTICOLO 38 ter - Dispersione delle ceneri

## **[X] POLIZIA DEL CIMITERO**

ARTICOLO 39 - Orario

ARTICOLO 40 - Disciplina dell'ingresso

ARTICOLO 41 - Divieti speciali

ARTICOLO 42 - Riti funebri

ARTICOLO 43 - Lapidi, epigrafi, monumenti, ornamenti

ARTICOLO 44 - Fiori e piante ornamentali

ARTICOLO 45 - Materiali ornamentali

## **[XI] CONCESSIONI – AUTORIZZAZIONI TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

ARTICOLO 46 - Revisione e regolarizzazione degli atti relativi a concessioni cimiteriali pregresse

ARTICOLO 47 - Concessione di aree per sepolture private (tombe - cappelle)

ARTICOLO 48 - Diritto d'uso delle sepolture private (tombe - cappelle)

ARTICOLO 49 - Costruzione delle sepolture private (tombe - cappelle)

ARTICOLO 50 - Manutenzione delle sepolture private (tombe - cappelle)

ARTICOLO 51 - Concessione di loculi – loculi ossari /cinerari

ARTICOLO 52 - Modalità e durata della concessione di loculi, loculi ossari/cinerari

ARTICOLO 52 bis - Canoni manutentivi

## **[XII] DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

ARTICOLO 53 - Divisione, Subentri, Rinunce delle sepolture

ARTICOLO 54 - Rinuncia alla concessione di manufatti costruiti dal Comune (loculi - loculi ossari/cinerari)

ARTICOLO 55 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione e uso sepolture private

## **[XIII] REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

ARTICOLO 56 - Revoca di concessione di area o di manufatto

ARTICOLO 57 - Decadenza (di concessione di area - di manufatto)

ARTICOLO 58 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

ARTICOLO 59 - Estinzione (della concessione di aree - di manufatto)

## **[XIV] IMPRESE E LAVORI PRIVATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO**

ARTICOLO 60 - Accesso al cimitero

ARTICOLO 61 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

ARTICOLO 62 - Recinzione aree - Materiali di scavo

ARTICOLO 63 - Introduzione e deposito di materiali

ARTICOLO 64 - Orario di lavoro - sospensione dei lavori

ARTICOLO 65 - Vigilanza

ARTICOLO 66 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

## **[XV] IMPRESE POMPE FUNEBRI**

ARTICOLO 67 - Funzioni – Licenza

ARTICOLO 68 - Divieti

## **[XVI] DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

ARTICOLO 69 - Mappa

ARTICOLO 70 - Annotazioni in mappa

ARTICOLO 71 - Registro cronologico delle operazioni cimiteriali

ARTICOLO 72 - Schedario dei defunti

ARTICOLO 73 - Scadenziario delle concessioni

ARTICOLO 74 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

ARTICOLO 75 - Cautele

ARTICOLO 76 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria

ARTICOLO 77 - Concessioni pregresse

ARTICOLO 78 - Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

ARTICOLO 79 - Rinvio a disposizioni di legge

Appendice I: Servizio di illuminazione votiva

Appendice II: Tariffario delle concessioni, autorizzazioni, servizi ed operazioni cimiteriali

## [I] DISPOSIZIONI GENERALI

### ARTICOLO 1

#### *Oggetto*

(1) Il presente Regolamento, diviso in 16 titoli e 79 articoli, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alle generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri, resti mortali o ceneri, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

### ARTICOLO 2

#### *Competenze*

(1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale.

(2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso gli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio Igiene Pubblica o del coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale, per quanto di competenza.

(3) Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

(4) Indicativamente e senza che la presente elencazione costituisca limite al regolamento suddetto, tali funzioni sono così ripartite:

- a) L'Ufficio Demografico c/o il 2° Dipartimento, provvede limitatamente agli adempimenti amministrativi e di Stato Civile in materia di polizia mortuaria e cimiteriale;
- b) L'Ufficio Ragioneria provvede agli atti contabili;
- c) L'Ufficio Servizi Cimiteriali c/o il 3° Dipartimento provvede agli atti contrattuali, alla gestione del servizio, alla custodia ed alla manutenzione, avvalendosi dell' addetto al Cimitero, nonché agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione ed ampliamento.

### ARTICOLO 3

#### *Responsabilità*

(1) Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzato in modo difforme dal consentito.

(2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

## ARTICOLO 4

### *Servizi gratuiti e a pagamento*

- (1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili e/o esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
- (2) Tra i servizi gratuiti sono compresi:
  - a) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
  - b) l'inumazione in campo comune, per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico e comunque in applicazione dei regolamenti socio –assistenziali;
  - c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - d) il trasporto e il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
- (3) Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, lettera g) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

## ARTICOLO 5

### *Atti a disposizione del pubblico*

- (1) Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune o nel cimitero è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 che viene compilato cronologicamente dal Responsabile dell'ufficio o da suo incaricato anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
- (2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune o nel cimitero:
  - a) l'orario di apertura e chiusura;
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
  - d) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
  - e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  - f) il registro dei reclami e delle osservazioni;
  - g) gli avvisi agli interessati irreperibili.
- (3) I concessionari, o comunque, chiunque interessato da provvedimenti inerenti la materia del presente Regolamento, è tenuto a comunicare proprio recapito, anche telefonico, o variazioni di esso, al Servizio Cimiteriale. In mancanza, l'Ufficio provvederà alla eventuale comunicazione a mezzo affissione all'albo cimiteriale per un periodo massimo di 30 giorni.



## [II] DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

### ARTICOLO 6

#### *Deposito di osservazione ed obitori*

- (1) Il deposito di osservazione e l'obitorio sono istituiti al di fuori dell'ambito del cimitero comunale, presso ospedali o presso istituti sanitari.
- (2) L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio, oltre che dall'Ente o l'Istituto gestore, può essere autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
- (3) La regolamentazione della permanenza delle salme e di persone estranee o familiari è demandata all'Ente o Istituto gestore del deposito di osservazione, che ne curerà, inoltre, la opportuna vigilanza.

### [III] FERETRI

#### ARTICOLO 7

##### *Deposizione della salma nel feretro*

- (1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
- (2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- (3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente in tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- (4) Se il cadavere risulta portatore di radioattività o la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### ARTICOLO 8

##### *Verifica feretri*

- (1) Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o le imprese di pompe funebri – come indicato nella D.G.R.L. n. 737/2007, vigilano e controllano il rispetto l'applicazione della normativa vigente di cui al successivo art. 9.
- (2) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

#### ARTICOLO 9

##### *Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti*

- (1) La struttura del feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
  - a) per inumazione:
    - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa curabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc...);
    - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
    - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
    - i feretri di salme provenienti dall'estero o da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 32, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate a condizioni che vengano realizzati sulla eventuale cassa metallica tagli di opportune dimensione anche asportando, se necessario, il coperchio della cassa di legno;
  - b) per tumulazione:
    - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
  - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km., all'estero o dall'estero a qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli artt. 27,28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
  - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
    - è sufficiente la duplice cassa, l'una di legno di spessore non inferiore a mm. 25, l'altra in metallo a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
  - e) per cremazione:
    - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro 100 km. dal Comune di decesso; la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
- (2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva – diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
- (3) Per una salma, già sepolta, esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL o delle imprese di pompe funebri – come indicato nella D.G.R.L. n. 737/2007, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
- (4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ASL competente per Comune di partenza ovvero dalle imprese di pompe funebri – come indicato nella D.G.R.L. n. 737/2007; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- (5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'Art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- (7) È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

## ARTICOLO 10

### *Piastrina di riconoscimento*

- (1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- (2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## [IV] TRASPORTI FUNEBRI

### ARTICOLO 11

#### *Modalità del trasporto e percorso*

- (1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
- (2) Il trasporto comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio o dai locali dove si trovano le celle frigorifere, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
- (3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
- (4) È vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
- (5) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dell'ufficio comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo funebre.

### ARTICOLO 12

#### *Trasporti Funebri*

- (1) Si dà atto che, alla data del presente Regolamento, il Comune non dispone di un proprio servizio di trasporto funebre.  
Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti, a pagamento, da imprese private – autorizzate ai sensi di legge e nel rispetto del presente Regolamento – con mezzi propri e sotto la loro completa responsabilità.
- (2) Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
- (3) Chiunque effettui un trasporto funebre con partenza dal territorio del Comune per altro Comune, è tenuto al pagamento del diritto riportato nel tariffario.

### ARTICOLO 13

#### *Orario dei trasporti*

- (1) I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
- (2) Con lo stesso provvedimento il Responsabile dell'ufficio disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
- (3) Per esigenze eccezionali di igiene pubblica, il coordinatore sanitario può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, vengano effettuati nelle ore notturne.
- (4) I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi a destinazione presso il Cimitero comunale almeno 30 minuti prima dell'orario di chiusura.

(5) Qualora il trasporto si prolunghi oltre il tempo necessario per l'arrivo al Cimitero comunale, secondo quanto stabilito al precedente punto, è cura dell'impresa che effettua il trasporto prendere i relativi accordi con l'incaricato del servizio di custodia.

In tal caso non verrà effettuato il corteo all'interno del cimitero e sarà consentito l'ingresso soltanto alla salma.

## ARTICOLO 14

### *Norme generali per i trasporti*

(1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

(2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero. Dovrà essere comunque osservata la vigente normativa in materia di tutela e rispetto dei c.d. dati sensibili.

(3) In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.

(4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

## ARTICOLO 15

### *Trasporto per a da altri Comuni per seppellimento o cremazione*

(1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile, a seguito di domanda degli interessati.

(2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto ed il nulla osta del Comune di ricevimento.

(3) Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

(4) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

(5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengono richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo sul cofano.

(7) Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall'art. 13.

(8) Per i morti di malattie infettive – diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservante le di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90.

(9) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico provvedimento del Comune ove è avvenuto il decesso.

## ARTICOLO 16

### *Trasporti in luogo diverso dal cimitero*

(1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

## ARTICOLO 17

### *Trasporto di ceneri e resti*

(1) Il trasporto fuori Comune di resti ossei e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

(2) Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza è attribuita all'Autorità di cui agli artt. 27,28 e 29 del D.P.R. 285/90.

(3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri e di resti ossei.

(4) Le ossa umane e i resti ossei devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

(5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema.

(6) Il trasporto di ceneri e resti ossei può essere eseguito in vettura privata chiusa, sotto la completa responsabilità del conducente la stessa.

## ARTICOLO 18

### *Trasporti particolari*

(1) Quando la salma non sia nella propria abitazione il Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, a richiesta dei familiari, con proprio provvedimento può autorizzare che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove la salma verrà trasferita in forma privata prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.

(2) I trasporti in forma privata avranno comunque luogo nel rispetto degli orari stabiliti per i normali trasporti funebri.

## ARTICOLO 19

### *Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio*

(1) Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località riconosciute idonee con provvedimento del Responsabile del Servizio che terrà conto delle previsioni urbanistiche vigenti al momento della richiesta, nonché dei seguenti criteri di massima:

- a) la rimessa dovrà trovarsi in posizione tale che l'entrata e l'uscita dei carri funebri non sia di ostacolo alla circolazione veicolare o pedonale;

- b) essa dovrà disporre di idonee attrezzature con consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dei carri senza che vi possano assistere estranei e che si creino emissioni di rumori, acque, fumi od altre esalazioni.
- (2) L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della ASL, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.
- (3) Le autofunebri di passaggio trasportanti i feretri, in caso di sosta devono utilizzare esclusivamente il luogo di parcheggio individuato dal Responsabile dell'ufficio.

## [V] CIMITERI

### ARTICOLO 20

#### *Disposizioni generali - Vigilanza*

- (1) È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
- (3) Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 30,31 e 33 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
- (4) Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, possono essere riservate al personale addetto al cimitero o a personale autorizzato dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali o dal Sindaco.
- (5) Il Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali sovrintende all'attività dei custodi e svolge le incombenze attribuitegli dal D.P.R. 285/90 e del presente regolamento.

### ARTICOLO 21

#### *Reparti speciali nel cimitero*

- (1) Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
- (2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
- (3) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

### ARTICOLO 22

#### *Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali*

- (1) Nel cimitero sono ricevute e seppellite – senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione – le salme di persone:
  - a) decedute nel Comune di Colonna, qualunque ne fosse stata in vita la residenza;
  - b) che, ovunque decedute, avevano al momento della morte la propria residenza nel Comune di Colonna;
  - c) che abbiano avuto la residenza nel Comune di Colonna per un periodo di almeno cinque anni della loro vita;
  - d) che siano nate nel Comune di Colonna;
  - e) che, indipendentemente dalla residenza, siano già concessionarie, nel cimitero comunale, di sepoltura privata, individuale e/ famiglia;
  - f) non residenti se genitori, figli o coniugi di persone in possesso di uno dei requisiti di cui alle precedenti lettere b), c), d);



(2) In deroga alle norme di cui al comma 1 del presente articolo, si intendono accolte nel cimitero le salme di chi, alla data del 23/4/2003:

a) fosse già presente nello stesso;

b) in vita fosse titolare di un diritto di concessione. Qualora la concessione riguardi più loculi, sono altresì ammesse esclusivamente le salme del coniuge e dei figli del titolare;

c) fosse in deposito, loculo o sepoltura privata (tomba o cappella).

(3) Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

(4) Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi del precedente punto (1), salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

(5) Fermo restando quanto stabilito al punto (1) del presente articolo potranno accedere nel cimitero per la tumulazione in un loculo concesso posteriormente alla deliberazione di C.C. n. 6 del 26.2.1993, esclusivamente i resti mortali / ceneri di eredi diretti, coniugi, collaterali o affini entro il quarto grado della salma per prima ivi collocata e se vi è capienza nel loculo ospitante. L'accoglienza dei resti mortali / ceneri non modifica gli estremi e la durata della concessione. Detta tumulazione è subordinata alla richiesta del concessionario o degli eventuali aventi diritto ed alla conseguente autorizzazione amministrativa, e a fronte del pagamento dei relativi diritti previsti in tariffa.

(6) Sono accolte in tombe private o cappelle, solo su richiesta del concessionario ed esclusivamente per tumulazione definitiva, le salme di persone di cui all'art. 93 del D.P.R. 285/90 indipendentemente dalla residenza o dal luogo di morte.

## [VI] DISPOSIZIONE GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

### ARTICOLO 23

#### *Piano regolatore cimiteriale*

- (1) Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
- (2) Il piano di cui al precedente punto (1) è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi della ASL. Si applica l'art. 139 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- (3) Nella elaborazione del piano il Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali dovrà tener conto:
  - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
  - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura;
  - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti – salma che si potranno rendere possibili a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
  - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
  - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
- (4) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
- (5) Il cinerario comune e le nicchie cinerarie, se previste dovranno avere le dimensioni rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

## [VII] INUMAZIONE E TUMULAZIONE

### ARTICOLO 24

#### *Inumazione*

- (1) Le sepolture per inumazione sono esclusivamente di tipo comune e non ingenerano alcun diritto privato. Sono espressamente vietate sepolture per inumazione di tipo privato.
- (2) Le sepolture per inumazione hanno una durata di 10 anni a decorrere dal giorno di seppellimento e sono effettuate gratuitamente.
- (3) Le inumazioni sono autorizzate dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, a fronte di richiesta, per salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento del decesso, la residenza.
- (4) Alle salme di persone decedute nel territorio del Comune ma non aventi in esso, al momento del decesso, la residenza, è esclusivamente riservata la sepoltura per inumazione. Il provvedimento autorizzatorio è emesso dal Responsabile dell'ufficio.
- (5) La sepoltura per inumazione è inoltre riservata alle salme residenti nel Comune al momento del decesso o in esso decedute per le quali non sia stata richiesta da alcuno per la tumulazione in apposito manufatto.
- (6) L'esecuzione della sepoltura per inumazione è soggetta a quanto prescritto nel D.P.R. n. 285/90, capo XIV (artt. 68-75).

### ARTICOLO 25

#### *Cippo*

- (1) Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- (2) Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- (3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali l'installazione, in sostituzione del cippo, di un monumentino in travertino, previo pagamento del deposito cauzionale e di quanto previsto quale diritto fisso per l'autorizzazione per l'accesso ed esecuzione dei lavori riportato all'allegato tariffario. Detto manufatto dovrà essere realizzato conformemente all'elaborato grafico, propedeuticamente approvato dalla Commissione Edilizia Comunale, (in visione, per chiunque ne faccia richiesta, presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali).
- (4) L'installazione delle lapidi e dei monumentini, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- (5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

### ARTICOLO 26

#### *Tumulazione e Traslazione*

- (1) La tumulazione, come ogni altra operazione cimiteriale, deve essere eseguita dal personale addetto ai cimiteri. Essa consta dell'apertura del sepolcro, della deposizione della salma e della chiusura del sepolcro stesso.
- (2) La rimozione di lapidi e simili, inerenti la tumulazione, deve essere eseguita a cura e spese dei concessionari, previa osservanza delle disposizioni stabilite dall'Ufficio Servizi Cimiteriali;

(3) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassetti reti mortali o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

(4) Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione o autorizzazione amministrativa secondo le modalità di cui al presente Regolamento e subordinate al pagamento di quanto stabilito in tariffa per le concessioni cimiteriali e/o per le autorizzazioni amministrative alla tumulazione nonché per le occorrenti operazioni murarie.

(5) A decorrere dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

(6) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

(7) Possono essere tumulate, in loculo concesso e già occupato, salme o resti mortali / ceneri (se in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 del presente Regolamento), su richiesta del concessionario o di tutti gli eredi diretti, qualora non siano d'ostacolo al feretro già sistemato, o in caso di sua avvenuta riduzione, e previo pagamento dei previsti diritti di tumulazione e della tariffa di nuovo posto salma. In questo caso, il rapporto concessorio è regolato dall'art. 53 del presente regolamento

## ARTICOLO 27

### *Deposito provvisorio*

(1) Per necessità correlate all'espletamento dei servizi cimiteriali e/o a richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano e dietro preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, il feretro – nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo 22 può essere provvisoriamente deposto in manufatto cimiteriale, previo pagamento di quanto stabilito in tariffa.

(2) L'autorizzazione è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- b) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, costruito o da costruirsi a cura del Comune;
- c) per coloro che, richiesto ed avuto accolto il diritto d'uso di un'area di terreno cimiteriale allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, devono effettuare o completare i lavori di costruzione. Il mancato accoglimento della richiesta precitata comporta la revoca o l'impossibilità della concessione relativa al deposito provvisorio.
- d) per coloro che hanno diritto, ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento, a sepoltura in una tomba privata a seguito di richiesta di estumulazione e restringimento di feretri precedentemente tumulati.

(3) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori necessari di cui al punto (2), e/o alla domanda degli interessati. La durata massima del deposito provvisorio non può eccedere i trentasei mesi. Il canone di utilizzo riportato nell'allegato tariffario, è calcolato "una tantum", indipendentemente dalla durata, e deve essere pagato anticipatamente, unitamente ad un deposito cauzionale (sempre riportato nell'allegato tariffario) che verrà restituito una volta effettuata la tumulazione definitiva, ovvero verrà incamerato se alla scadenza dei trentasei mesi non venga effettuata l'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione.

(4) La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti, il cui originale va conservato presso l'ufficio Servizi Cimiteriali.

(5) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali provvederà ad inumare la salma in campo comune, previo avviso. In caso di irreperibilità, l'avviso è affisso per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune e all'albo cimiteriale.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata provvisoriamente, ma solo definitivamente in tombe o loculi definitive o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

(6) È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## [VIII] ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

### ARTICOLO 28

#### *Esumazioni ordinarie*

- (1) Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè 10 anni.
- (2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.
- (3) Sono gratuite unicamente le esumazioni ordinarie senza richiesta di ricomposizione dei resti mortali e per i quali è prevista la deposizione nell'ossario comune.
- (4) Sono a pagamento, secondo quanto previsto all'allegato tariffario, le esumazioni ordinarie per le quali è stata richiesta la destinazione dei resti mortali alla cremazione, e quelle per le quali è prevista la ricomposizione dei resti mortali e la loro collocazione in apposita concessione cimiteriale.  
Il pagamento del relativo diritto è comunque dovuto se – prevista la ricomposizione – per incompleta mineralizzazione, si è proceduto alla reinumazione nella stessa o in altra fossa.
- (5) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali con proprio provvedimento.
- (6) È compito dell'incaricato dal Responsabile dell'ufficio stabilire se un cadavere è o meno scheletrizzato al momento della esumazione.
- (7) A seguito di esumazione ordinaria, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 85 del D.P.R. 285/90, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, viene adottato quanto disposto nella Circolare Ministero della Sanità del 31.7.1998, n. 10.
- (8) È consentita la cremazione – con oneri a carico dei richiedenti – di resti mortali di persona deceduta prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 285/90, purché venga richiesta dal coniuge o, in sua assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile.
- (9) Per la cremazione di resti mortali rinvenuti allo scadere del periodo di ordinaria inumazione, non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/90.
- (10) Per la cremazione di resti ossei si rimette alle disposizioni della Circolare ministeriale n. 10 del 31.7.1998 esplicativa del D.P.R. 285/90.

### ARTICOLO 29

#### *Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie*

- (1) È compito del Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- (2) Annualmente il Responsabile dell'Ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- (3) L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo. Comunicazione di scadenza per l'esumazione ordinaria dovrà possibilmente essere data direttamente ai parenti più prossimi, al recapito noto all'Ufficio Servizi Cimiteriali.

### ARTICOLO 30

#### *Esumazione straordinaria*

- (1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o per ordinanza motivata del Sindaco, o a

richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

(2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e sono soggette al pagamento, da parte dei richiedenti, di quanto previsto in tariffario.

(3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

(4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva – diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

(5) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria o su richiesta dei parenti sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato.

## ARTICOLO 31

### *Estumulazioni*

(1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie, e per entrambe è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

(2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato (50 anni) o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 35 anni.

(3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria o del Sindaco.

(4) I feretri sono estumulati alla presenza delle imprese di pompe funebri – come indicato nella D.G.R.L. n. 737/2007 ed effettuate a cura del servizio cimiteriale.

(5) I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.

Se allo scadere di concessioni non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.

(6) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, si applica se possibile, quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità del 31.7.1998.

(7) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali con proprio provvedimento; dovrà inoltre essere curata la relativa comunicazione a mezzo affissione all'albo cimiteriale. Comunicazione di scadenza per l'estumulazione ordinaria dovrà possibilmente essere data direttamente ai parenti più prossimi, al recapito noto all'Ufficio Servizi Cimiteriali.

## ARTICOLO 32

### *Esumazioni ed estumulazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria*

(1) Per le esumazioni ed estumulazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria, è sempre obbligatoria la presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o di personale da lui incaricato.

(2) Per le esumazioni ed estumulazioni di cui al presente articolo, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

### ARTICOLO 33

#### *Raccolta delle ossa*

(1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata o in altro loculo già concesso o in loculo ossario.

### ARTICOLO 34

#### *Oggetti da recuperare*

(1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

(2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

(3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

### ARTICOLO 35

#### *Disponibilità dei materiali*

(1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà al comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o altrimenti, alienarli con metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

(2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

(3) su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

(4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

(5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, ritornati alla famiglia.

(6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero, o all'esterno, in altro luogo idoneo.



## [IX] CREMAZIONE

### ARTICOLO 36 I

#### *Oggetto e finalità*

(1) Il presente titolo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla Legge n. 130/2011. Richiama altresì le norme e direttivi compatibili di cui al DPR 285/1990 e DPR 254/2003 in materia di smaltimento rifiuti e Circ. MS n. 10/1998.

(2) Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta ed adeguata informazione.

### ARTICOLO 36 II

#### *Crematorio*

(1) Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

### ARTICOLO 37

#### *Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione*

(1) La cremazione è un servizio pubblico per il quale è necessario il preventivo provvedimento autorizzatorio da parte dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune del decesso, che rilascia l'autorizzazione, acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

(2) L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 285/1990, è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) l'iscrizione certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente punto vale anche contro il parere dei familiari;
- c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale

dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale di stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

(3) Per la cremazione di cadaveri di persone decedute dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 (26.10.1990), precedentemente inumati o tumulati, di resti mortali o ossei, si applica quanto riportato nella Circolare del Ministero della Sanità del 31.7.1998 n. 10.

(4) Il costo di cremazione è a carico del richiedente e verrà direttamente corrisposto al Comune presso il quale verrà effettuata la cremazione. Rimane a carico del Comune la cremazione di salme di persone in condizione di indigenza, debitamente accertata e documentata, nonché dei resti mortali provenienti da esumazione ordinaria per i quali, in assenza di richiesta di ricomposizione, in via eccezionale e per comprovate esigenze, il Sindaco ne decreta la cremazione anziché la deposizione nell'ossario comune.

(5) Gli oneri corrispondenti al costo della cremazione secondo le tariffe stabilite per l'intero territorio nazionale con Decreto del Ministero dell'Interno 30/3/1998 n. 5233/E3, pubblicato in G.U. n. 95 del 24/4/98 e successive modifiche ed integrazioni, sono riportati nel tariffario e sono soggetti all'adeguamento in funzione dei coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro predisposti annualmente dall'ISTAT, con effetto dell'adeguamento dal 1 maggio di ogni anno.

(6) Le sopraccitate tariffe sono comprensive di tutte le operazioni concernenti la cremazione del feretro, la raccolta delle ceneri, la fornitura di apposita urna cineraria regolarmente recante le iscrizioni di cui all'art. 80 del D.P.R. 285/90, la effettuazione delle incombenze amministrative connesse con la gestione del crematorio.

## ARTICOLO 38

### *Urne cinerarie*

(1) Ciascuna urna cineraria, debitamente sigillata, può contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

Il trasporto delle urne cinerarie è subordinato alle autorizzazioni richieste per il trasporto delle salme ma non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igienico – sanitarie, previste per le salme;

(2) Le urne cinerarie contenenti le ceneri debitamente sigillate, provenienti da cremazione, nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto ed in assenza di vincoli alla disponibilità delle spoglie derivante da provvedimenti dell'Autorità di Polizia o Giudiziaria, possono essere:

- a) tumulate solo in area cimiteriale mediante il collocamento in apposito loculo, in sepoltura di famiglia o in loculo anche in presenza di un feretro;
- b) inumate in area cimiteriale secondo le norme previste per l'inumazione delle salme;
- c) affidate a un familiare, o a persona diversa dal familiare individuata dal defunto nel testamento quale affidatario unico dell'urna cineraria. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione individuata dal defunto.

(3) A richiesta degli aventi titolo, come normato dalla Legge 130/01, in seguito alla presa d'atto del Ministero della Salute (Sanità) in data 8/03/2004, visti anche il D.M. Interno, di concerto con il Ministro della salute, 1° luglio 2002 e il "parere reso dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, in data 29/10/2003 n. 2957/03" ed infine il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 2004, al fine di garantire ai cittadini uguali opportunità di scelta per quanto concerne le pratiche cimiteriali, si dispone la possibilità di affidamento ai familiari dell'urna delle ceneri del congiunto defunto, regolata dalla lett. E) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/01;

**ARTICOLO 38bis**  
*Procedura per l'affidamento delle urne cinerarie*

- (1) Il soggetto individuato che intenda richiedere l'affidamento dell'urna cineraria, deve presentare istanza all'Amministrazione Comunale, dove dovranno essere indicati:
- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
  - b) i dati anagrafici del defunto;
  - c) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
  - d) il luogo di conservazione, che dovrà coincidere con la residenza della persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
  - e) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
  - f) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna al cimitero nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
  - g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale nel caso di variazione della residenza.
- (2) L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è rilasciata dal Responsabile dei servizi cimiteriali in duplice esemplare di cui una per l'affidatario e una per l'Ufficio dei Servizi Cimiteriali. Copia della suddetta autorizzazione verrà altresì trasmessa all'Ufficio di Polizia Locale per gli eventuali controlli periodici.
- (3) La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna; tale documento è redatto in tre esemplari dei quali uno deve essere conservato dal responsabile dei servizi cimiteriali, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo viene trasmesso all'Ufficio di stato Civile;
- (4) L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sul luogo e le condizioni di conservazione dell'urna.

**ARTICOLO 38ter**  
*Dispersione delle ceneri*

- (1) In attesa che il Ministero disciplini la materia, la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto delle volontà del defunto, unicamente nei seguenti luoghi del territorio di Colonna:
- a) nell'area appositamente destinata posta all'interno del cimitero comunale;
  - b) in aree private, all'aperto, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari ad esclusione delle proprietà private comprese nei confini del Parco dei Castelli Romani;
  - c) in natura (mare, laghi, fiumi, montagna, foresta ecc.), purché libera da manufatti e comunque a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- (2) La dispersione è comunque vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).
- (3) È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
- (4) La dispersione delle ceneri è eseguita dalle seguenti persone:
- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
  - b) dall'esecutore testamentario;

- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

(5) I soggetti di cui al precedente comma 4 sono tenuti a comunicare al comune di Colonna, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.

(6) Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

(7) E' vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

(8) La dispersione all'interno del cimitero comunale è riservata a coloro che erano residenti al momento del decesso, o deceduti nel territorio del Comune o a non residenti previa autorizzazione del Sindaco.

(9) La dispersione nel territorio di Colonna, sia all'interno che al di fuori del cimitero, avverrà alla presenza del cerimoniere incaricato dal Comune che provvederà anche alla stesura del verbale delle operazioni di dispersione.

(10) Per ottenere l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri i familiari devono presentare apposita richiesta con allegata la manifestazione di volontà del defunto e indicare il luogo in cui viene effettuata la dispersione.

All'atto della consegna dell'urna alla persona incaricata della dispersione delle ceneri viene rilasciato un verbale in duplice copia con l'obbligo di restituirlo debitamente completato, a dispersione avvenuta e comunque entro una settimana dalla consegna.

## [X] POLIZIA DEL CIMITERO

### ARTICOLO 39

#### *Orario*

- (1) Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
- (2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- (3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, da rilasciarsi per comprovati motivi.
- (4) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di appositi cartelli apposti all'ingresso del cimitero.

### ARTICOLO 40

#### *Disciplina dell'ingresso*

- (1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- (2) È vietato l'ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, se non portati al guinzaglio e / o senza museruola (se prevista);
  - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
  - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - e) ai minori di età inferiore ai 12 anni quando non siano accompagnati da adulti.
- (3) Per motivi di salute od età il Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali può concedere il permesso di visitare tumuli di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

### ARTICOLO 41

#### *Divieti speciali*

- (1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce;
  - b) entrare in biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e) innaffiare piante e fiori lasciando sgocciolare l'acqua sulle sepolture poste ai livelli inferiori;
  - f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari e propaganda varia;
  - j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

- k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - m) assistere da vicino alle esumazioni ed estumulazioni di salme da parte di estranei non accompagnati da parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali;
  - n) qualsiasi attività commerciale;
  - o) fumare e masticare chewingum all'interno;
- (2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
- (3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

## ARTICOLO 42

### *Riti funebri*

- (1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- (2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Ufficio.

## ARTICOLO 43

### *Lapidi, epigrafi, monumenti, ornamenti*

- (1) Sulle sepolture – ad esclusione del campo di inumazione comune – possono esser poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta il volta dal Responsabile del competente ufficio.
- (2) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili.
- (3) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui o lapidi di loculi attigui.

## ARTICOLO 44

### *Fiori e piante ornamentali*

- (1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
- (2) Nei periodi opportuni avrà luogo la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 45  
*Materiali ornamentali*

- (1) Saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba ecc... indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- (2) L'incaricato dal Responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc... che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- (3) I provvedimenti d'ufficio di cui al punto (1) verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

## [XI ]CONCESSIONI - AUTORIZZAZIONI TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

### ARTICOLO 46

#### *Revisione e regolarizzazione atti relativi a concessioni cimiteriali pregresse*

- (1) La presente norma si applica ai soli fini della regolarizzazione delle situazioni pregresse presenti nel cimitero del Comune, non concesionate o per le quali non esistano atti a disposizione del Comune inerenti la concessione per distruzione o smarrimento.
- (2) Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'ufficio Servizi Cimiteriali provvederà, ai sensi di quanto previsto dal titolo XVI alla revisione e regolarizzazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento di tutte le concessioni e autorizzazioni in essere relative alle sepolture del cimitero comunale, provvedendo – se necessario – all'emissione dei relativi provvedimenti finalizzati alla loro sistemazione amministrativa.
- (3) La regolarizzazione è effettuata nella presunzione che un qualche titolo, scritto o verbale, debba avere comunque consentito l'uso e la realizzazione della sepoltura.
- (4) Ai soli fini della regolarizzazione è considerato “concessionario di fatto” di una sepoltura nell'ordine:
  - a) Il concessionario indicato in eventuali prove documentali, sottoscritte anche dall'Amministrazione Comunale;
  - b) Il primo defunto inumato o tumulato nella sepoltura oggetto della sanatoria.
- (5) In caso di decesso del concessionario di fatto per la nomina del concessionario subentrante si applicano le disposizioni di cui all'art. 53 del presente Regolamento.

### ARTICOLO 47

#### *Concessione di aree per sepolture private (tombe - cappelle)*

- (1) È facoltà dell'Amministrazione comunale, con l'approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale e/o con altri atti formali, prevedere la concessione a tempo determinato, a privati o Enti, del diritto d'uso di aree per la costruzione - a cura e spese del/i richiedente/i, di tombe e/o cappelle a sistema di tumulazione individuale o per famiglie e collettività.
- (2) La concessione potrà essere rilasciata soltanto ad Enti con sede nel Comune di Colonna o a privati che risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 c. 1 lett. b), c), d);
- (3) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di quanto previsto nel tariffario.
- (4) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 per le tumulazioni ed estumulazioni.
- (5) La concessione, è regolata da contratto, approvato in schema dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
- (6) La concessione, a tempo determinato e revocabile, è data su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà.
- (7) Nel contratto di cui al comma precedente deve risultare l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - la durata;
  - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/ie;



- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
  - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca;
  - le norme tecniche ed i termini di realizzazione;
  - la decorrenza della concessione, che coincide con la data di stipulazione del contratto o della prima sepoltura;
- (8) La durata delle concessioni di aree per sepolture private (tombe cappelle) è a tempo determinato e non potrà essere superiore a 70 anni salvo rinnovo.
- (9) La concessione di aree non può essere trasferita a terzi, ma solo retrocessa al Comune.
- (10) Alla scadenza della concessione dell'area cimiteriale, può esser richiesto il suo rinnovo, per un periodo non superiore alla durata della concessione stessa, previo pagamento di quanto previsto nel tariffario.

## ARTICOLO 48

### *Diritto d'uso delle sepolture private (tombe - cappelle)*

- (1) Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- (2) Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 e 2 dell'art. 93 del D.P.R. 285/90, la famiglia del concessionario é da intendersi composta da ascendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
- (3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
- (4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
- (5) I casi di "convivenza" con titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al punto (4).
- (6) L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della D.P.R. 445/2000, del fondatore del sepolcro depositata presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali almeno 5 anni prima del decesso della persona per cui é richiesta la sepoltura, che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
- (7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
- (8) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

## ARTICOLO 49

### *Costruzione delle sepolture private (tombe - cappelle)*

- (1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al precedente articolo 46, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto e alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

(2) Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, può essere concessa ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati una proroga di 6 mesi.

## ARTICOLO 50

### *Manutenzione delle sepolture private (tombe - cappelle)*

(1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

(2) Qualora il concessionario non provveda nell'arco di tre anni, qualora dovesse Occorrere, alla manutenzione della sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

## ARTICOLO 51

### *Concessione di loculi – loculi ossari /cinerari*

(1) La concessione in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguarda sepolture individuali in:

- loculi
- loculi ossari/cinerari

(2) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di quanto riportato nel tariffario.

(3) Il titolo concessorio è regolato da apposite direttive deliberate dalla Giunta Comunale;

(4) Nell'atto di concessione di cui al punto precedente deve risultare:

- l'individuazione in dettaglio del manufatto concesso;
- la durata;
- il concessionario stipulante;
- la salma destinata ad esservi accolta, secondo le prescrizioni del precedente art. 22 (\*);
- gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, compresi i casi di decadenza e di revoca.

(5) La durata della concessione, di cui al presente articolo, a tempo determinato e revocabile, è fissata in 50 anni ed è data su un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà.

(6) Alla scadenza della concessione del loculo, può esser richiesto il suo rinnovo, per un periodo non superiore a trenta anni, previo pagamento di quanto previsto nel tariffario.

(\* *periodo aggiunto con deliberazione CC n. 24 del 21 novembre 2005*)

## ARTICOLO 52

### *Modalità e durata della concessione di loculi, loculi ossari/cinerari*

(1) La concessione di cui al precedente articolo 51, può essere data anche in assenza della salma, ceneri, resti ossei, in relazione all'effettiva disponibilità di loculi. Resta salva la facoltà del Comune di riservare una percentuale dei loculi disponibili, non inferiore al 20% per i casi d'uso urgente.

(2) L'assegnazione avviene per scelta del richiedente, sulla base delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data del decesso per le salme collocate in deposito o la data di presentazione della domanda di concessione.

(3) La concessione in uso delle sepolture di cui al punto (1), non può essere trasferita a terzi, ma solo retrocessa al Comune, ovvero si applica quanto disposto dall'art. 53 del presente regolamento.

(4) La durata delle concessioni di uso dei loculi, loculi ossari / cinerari è indicata al punto (5) del precedente articolo, salvo le seguenti situazioni pregresse:

- Rapporti concessori in essere, antecedenti l'entrata in vigore del presente regolamento (02/06/2003): 99 anni dalla data di accettazione / pagamento della tariffa di concessione;
- Concessioni perpetue (concessioni ante 1967) se espressamente indicata. La durata permanente della concessione ha valenza soltanto per la salma presente all'atto di assegnazione. In caso di inserimento nuova salma, la concessione perpetua decade. Si procederà pertanto con la risoluzione consensuale del contratto di concessione in essere e, contestualmente, alla stipula di nuovo contratto destinato alla salma da tumulare con applicazione di quanto disposto al punto (5) del precedente articolo.

## ARTICOLO 52 bis

### *Canoni manutentivi*

(1) Tutte le concessioni dei loculi, sono soggette al pagamento di un canone di gestione annuale, prendendo come data di inizio validità la data di decorrenza della concessione indicata nei documenti rilasciati dai Servizi Cimiteriali.

(2) Il canone annuale è riportato sul Tariffario allegato al presente Regolamento;

(3) Il primo canone verrà calcolato su tutte le concessioni a partire dal 1 Gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente articolo.

## [XII] DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

### ARTICOLO 53

#### *Divisione, Subentri, Rinunce delle sepolture*

##### I - Divisione

- (1) In caso di sepolture private, più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa;
- (2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi;

##### II – Rinunce

- (3) Nelle stesse forme e modalità del periodo precedente uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura privata. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
- (4) In caso di manufatti cimiteriali quali loculi / ossari / cinerari la rinuncia comporta la restituzione al Comune che ne rientra di fatto in piena disponibilità.

##### III – Subentri

- (5) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura la concessione si trasmette agli eredi in linea retta (coniuge e/o figli) per la durata residua della concessione.

La concessione non dà diritto al titolo di ammissione di cui all'art. 22 del presente Regolamento.

Nel caso di concessione di loculo/ossario, se il concessionario e l'avente titolo coincidono, si intende decaduta la concessione se entro 180 giorni dal decesso la sepoltura non venga occupata dallo stesso.

In caso di mancanza di discendenti diretti o di rinuncia la concessione potrà essere trasmessa agli eredi collaterali fino al 5° grado (figli di pronipoti).

- (6) I suddetti discendenti dovranno presentare all'Ufficio Comunale apposita richiesta mediante atto sostitutivo di atto notorietà contenente il nominativo o i nominativi dei nuovi aventi titolo e nel caso dei rinunciatari alla concessione.

- (7) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio esclusivamente nei confronti delle persone di cui al precedente periodo (5) che assumono la qualità di Concessionari.

- (8) In caso di sepoltura privata, priva discendenti legittimi di cui al precedente periodo (5), gli aventi titolo, ai sensi dell'art. 48, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso del concessionario, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune e la specifica relativa alla ripartizione dei posti salma o posti di resti disponibili.

Trascorso il termine di un anno senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 48 del presente Regolamento, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 30 anni dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### IV – Riuso di posto salma per tumulazione

(10) Passati i periodi di tempo minimi previsti per legge è possibile richiedere l'estumulazione straordinaria finalizzata al riuso della sepoltura stessa per nuovo defunto della stessa famiglia avente titolo, come da art. 22 del presente Regolamento.

A tale fine si procederà con la rimodulazione consensuale del contratto di concessione alle condizioni di cui ai precedenti artt. 26 e 52.

(11) I resti mortali, raccolti in cassetta, ovvero l'urna cineraria in caso di cremazione a seguito dell'estumulazione dovranno essere ricollocate nel loculo originario. In caso di urna cineraria potrà inoltre essere fatta richiesta di affidamento o dispersione in natura nel rispetto del precedente titolo IX del presente Regolamento.

(12) In caso di affido dell'urna cineraria o per dispersione delle ceneri in natura, non trova applicazione quanto disposto al precedente punto (10).

(13) E' fatto salvo quanto stabilito dall'art. 88 del D.P.R. 285/90 e s.m.i. ovvero che nel caso di estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, è previsto l'obbligo della retrocessione della concessione e il recupero del loculo nelle disponibilità del Comune, che potrà avvenire anche d'ufficio.

#### V – Disposizioni generali

(14) L'atto di subentro e/o riutilizzo alla concessione è soggetto a tariffa, come previsto dall'art. 26.

(15) Le richieste di cui ai precedenti periodi sono recepite e registrate dall'ufficio Servizi Cimiteriali.

(16) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

(17) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

### ARTICOLO 54

#### *Rinuncia alla concessione di manufatti costruiti dal Comune (loculi - loculi ossari/cinerari)*

(1) Per i loculi e loculi ossari/cinerari concessi dopo la deliberazione di C.C. n. 6 del 26.2.1996, il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di 99 anni:

- quando la sepoltura non è stata occupata;
- quando, essendo stata occupata, la salma o i resti mortali siano trasferiti in altra sede;
- quando sia in ogni altro caso libero o liberabile da salme, resti mortali o ceneri. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a N/198 ( N= gli anni residui alla scadenza della concessione) della tariffa versata, in vigore al momento della concessione / prenotazione.

(2) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di sepoltura individuale per loculi o loculi ossari/cinerari individuali a tempo determinato concessi dopo la deliberazione di C.C. n. 22 del 23.04.2003 con la quale è stato approvato il vigente regolamento. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo, rinuncianti, il rimborso in percentuale della tariffa versata all'atto della concessione pari a:

**85%** della tariffa se la rinuncia viene effettuata entro il **quinto anno** dalla concessione della sepoltura;

**75%** della tariffa se la rinuncia viene effettuata **tra il sesto e il decimo anno** dalla concessione della sepoltura;

**50%** della tariffa se la rinuncia viene effettuata **tra l'undicesimo e il ventesimo anno** dalla concessione della sepoltura;

**25%** della tariffa se la rinuncia viene effettuata **tra il ventunesimo e il trentesimo anno** dalla concessione della sepoltura;

**15%** della tariffa se la rinuncia viene effettuata **tra il trentunesimo e il quarantesimo anno** dalla concessione della sepoltura;

**5%** della tariffa se la rinuncia viene effettuata **oltre il quarantesimo anno** dalla concessione della sepoltura.

(3) Ogni frazione di anno superiore a 6 mesi è arrotondato in eccesso; ogni frazione di anno inferiore a sei mesi è arrotondato in difetto (es. 4 anni e 6 mesi = 5 anni; 4 anni e 3 mesi = 4 anni).

(4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

## ARTICOLO 55

### *Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione e uso sepolture private*

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree e alla concessione per l'uso di sepolture private (tombe, cappelle ..), salvo i casi di decadenza, quando:

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

In caso di sepoltura privata, parzialmente o totalmente occupate, la rinuncia non potrà essere accolta fintanto che il richiedente, a sua totale cura e carico, non provveda a renderla totalmente disponibile.

(2) In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salva quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni antecedenti la deliberazione di C.C. n. 22 del 23.04.2003 con la quale è stato approvato il vigente regolamento: in misura pari a 1/198 della tariffa versata, in vigore al momento della concessione / prenotazione per ogni anno residuo di concessione;

- per le Concessioni posteriori la deliberazione di C.C. n. 22 del 23.04.2003 con la quale è stato approvato il vigente regolamento: in percentuale sulla tariffa versata, in vigore all'atto della concessione pari a:

**85%** della tariffa se la rinuncia viene effettuata entro il **quinto anno** dalla concessione della sepoltura;

**75%** della tariffa se la rinuncia viene effettuata **tra il sesto e il decimo anno** dalla concessione della sepoltura;

**65%** della tariffa se la rinuncia viene effettuata **tra l'undicesimo e il ventesimo anno** dalla concessione della sepoltura;

**50%** della tariffa se la rinuncia viene effettuata **tra il ventunesimo e il trentesimo anno** dalla concessione della sepoltura;

**35%** della tariffa se la rinuncia viene effettuata **tra il trentunesimo e il quarantesimo anno** dalla concessione della sepoltura;

**25%** della tariffa se la rinuncia viene effettuata **tra il quarantunesimo e il cinquantesimo anno** dalla concessione della sepoltura;

**15%** della tariffa se la rinuncia viene effettuata **tra il cinquantunesimo e il sessantesimo anno** dalla concessione della sepoltura;

**5%** della tariffa se la rinuncia viene effettuata **oltre il sessantesimo anno** dalla concessione della sepoltura.

(3) Ogni frazione di anno superiore a 6 mesi è arrotondato in eccesso; ogni frazione di anno inferiore a sei mesi è arrotondato in difetto (es. 4 anni e 6 mesi = 5 anni; 4 anni e 3 mesi = 4 anni).

- (4) Ai concessionari può essere riconosciuto, previa accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo il concessionario è tenuto alla demolizione, a sua cura e spese, entro trenta giorni, del manufatto realizzato.
- (5) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

## [XIII] REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

### ARTICOLO 56

#### *Revoca di concessione di area o di manufatto*

- (1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- (2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di concessione revocata antecedente la deliberazione di C.C. n. del 23.4.1987, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba a nuova.
- (3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo pretorio per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

### ARTICOLO 57

#### *Decadenza (di concessione di area - di manufatto)*

- (1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro di speculazione;
  - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dal precedente art. 48, 8° comma;
  - c) quando, per inosservanza della prescrizione di cui al precedente art. 49, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 50;
  - e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
  - f) applicazione dell'art. 53 – capo III punto (5) comma 2 del presente regolamento;
- (2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- (3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
- (4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, Cimiteriali.

### ARTICOLO 58

#### *Provvedimenti conseguenti la decadenza*

- (1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune o ossario comune.



(2) Dopodiché il Responsabile del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

## ARTICOLO 59

### *Estinzione (della concessione di aree - di manufatto)*

(1) Le concessioni si estinguono o per scadenza dei termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285

(2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

(3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune. In caso di irreperibilità degli interessati, l'avviso sarà pubblica all'Albo Pretorio comunale e a quello del Cimitero per 30 giorni consecutivi.

## [XIV] IMPRESE E LAVORI PRIVATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

### ARTICOLO 60

#### *Accesso al cimitero*

- (1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, apposizioni di lapidi e/o monumentini, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di ditte private, a loro libera scelta e sotto la loro completa responsabilità.
- (2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli interessati dovranno munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali a fronte di relativa istanza indicante i lavori che si vogliono eseguire, gli estremi identificativi della ditta incaricata all'esecuzione. Il rilascio della predetta autorizzazione è subordinata al versamento del deposito cauzionale e dei diritto fisso stabiliti nel tariffario
- (3) L'autorizzazione è in ogni caso temporanea, e limitata ai lavori richiesti ed alla ditta indicata. E' facoltà dell'Amministrazione comunale, in relazione alla tipologia dei lavori da eseguire, subordinare detta autorizzazione alla stipula, da parte della ditta incaricata, di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori. In tal caso i massimali vengono fissati dal Comune.  
La predetta autorizzazione, anche se non specificamente riportato si intende della durata massima di un anno dalla data di rilascio.
- (4) Gli interessati richiedenti l'autorizzazione di cui al punto (2) sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti della ditta a cui sono stati affidati i lavori.
- (5) Per la pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per piccoli lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
- (6) È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- (7) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli art. 42 e 43 in quanto compatibili.

### ARTICOLO 61

#### *Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private*

- (1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel Regolamento di Edilizia Comunale.
- (2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nei sepolcro.
- (3) Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone in tariffa.
- (4) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- (5) La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- (6) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio.

(7) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

(8) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

## ARTICOLO 62

### *Recinzione aree - Materiali di scavo*

(1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

(2) È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente.

(3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

## ARTICOLO 63

### *Introduzione e deposito di materiali*

(1) È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

(2) È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

(3) Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

(4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce e quant'altro depositi.

## ARTICOLO 64

### *Orario di lavoro - sospensione dei lavori*

(1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

(2) È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute dal Responsabile del Servizio con provvedimento espresso.

(3) In occasione della Commemorazione dei Defunti, le ditte devono sospendere le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti.

## ARTICOLO 65

### *Vigilanza*

(1) Il Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata vigila e controlla o l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli, unitamente al Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

(2) L'Ufficio Edilizia Privata accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 60.

## ARTICOLO 66

### *Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri*

(1) I dipendenti comunali in forza presso il cimitero o chi svolge in esso, per conto del Comune e dallo stesso incaricato, operazioni cimiteriali è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

(2) Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

(3) Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

(4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

(5) Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## [XV] IMPRESE POMPE FUNEBRI

### ARTICOLO 67 *Funzioni – Licenza*

- (1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
- svolgere le incombenze spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
  - fornire feretri e gli accessori relativi;
  - occuparsi della salma;
  - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
- (2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### ARTICOLO 68 *Divieti*

- (1) È fatto divieto alle imprese:
- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
  - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
  - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
  - d) di esporre a vista del pubblico feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività

## [XVI] DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

### ARTICOLO 69

#### *Mappa*

- (1) Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari denominato mappa.
- (2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
- (3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

### ARTICOLO 70

#### *Annotazioni in mappa*

- (1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- (2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - d) gli estremi del titolo costitutivo;
  - e) la natura e la durata della concessione;
  - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

### ARTICOLO 71

#### *Registro cronologico delle operazioni cimiteriali*

- (1) Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1 990 n. 285, il registro annuale delle operazioni cimiteriali in ordine cronologico.
- (2) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.
- (3) Il registro cronologico delle operazioni cimiteriali è conservato presso il servizio di custodia, ed una copia conforme dovrà essere annualmente consegnata al Responsabile dell'Ufficio.

### ARTICOLO 72

#### *Schedario dei defunti*

- (1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- (2) L'Ufficio sulla scorta dei registri, di cui ai precedenti artt. 69 e 71, terrà annotati, in ordine alfabetico, i nominativi dei defunti, le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

- (3) In ogni scheda saranno riportati:
- a) le generalità del defunto;
  - b) il numero della sepoltura in cui sono contenute le spoglie mortali del defunto.

### ARTICOLO 73

#### *Scadenziario delle concessioni*

- (1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni mantenere allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazioni occorrenti per liberare la sepoltura.
- (2) Il Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

### ARTICOLO 74

#### *Efficacia delle disposizioni del Regolamento*

- (1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- (2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
- (3) Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- (4) Gli adempimenti alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- (5) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

### ARTICOLO 75

#### *Cautele*

- (1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- (2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
- (3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

## ARTICOLO 76

### *Responsabile del servizio di polizia mortuaria*

(1) Ai sensi dell'art. 83 comma, del D.Lgs. n. 208 del 18/8/2000, spetta al Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, e ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

(2) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Segretario del Comune, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

## ARTICOLO 77

### *Concessioni pregresse*

Salvo quanto previsto dal presente Regolamento, le concessioni assegnate prima della sua entrata in vigore, continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso; la durata, comunque, non può eccedere i 99 anni.

Ove la decorrenza non sia accertabile per avvenuta distruzione o smarrimento di atti si acquisisce, come data di inizio, la data di decesso della salma più antica.

## ARTICOLO 78

### *Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio*

(1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

(2) Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa anziché ordinariamente in via giurisdizionale.

In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

(3) Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

## ARTICOLO 79

### *Rinvio a disposizioni di legge*

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa di legge che disciplina la materia.